

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1033-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1973**

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio del grano e della Convenzione per l'aiuto alimentare, adottate a Washington il 29 marzo 1971

---

**Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 1973**

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio del grano e della Convenzione per l'aiuto alimentare adottate a Washington il 29 marzo 1971 ripropone i precedenti accordi internazionali sul grano e l'analoga convenzione per l'assistenza alimentare adottati a Roma il 18 agosto 1967 e resi esecutivi con legge 7 novembre 1969, n. 944.

Gli accordi per il commercio del grano intendono assicurare ai Paesi importatori disponibilità di grano e farina a prezzi equi e stabili e remunerativi per i Paesi esportatori.

Le disposizioni dell'accordo in discussione sostanzialmente riproducono le disposizioni dei precedenti documenti, salvo alcune modifiche apportate a lume delle passate esperienze.

Per quanto riguarda la Convenzione concernente l'aiuto alimentare varrà la pena ricordare che l'Italia vi partecipa sia in nome proprio che nell'ambito di un *pool* comunitario.

Tanto la partecipazione comunitaria quanto le quote messe a disposizione dal nostro Paese rimangono invariate rispetto alla Convenzione del 1967, salvo trascurabili differenze.

L'esecuzione della Convenzione per l'aiuto alimentare da parte dell'Italia è affidata alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) che vi provvede secondo norme della Commissione internazionale della CEE; norme uniformi per tutti i Paesi interessati.

Le spese relative valutate in lire 6.500 milioni annui sono a carico della gestione finanziaria dell'AIMA, di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

PECORARO, *relatore*

#### PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

25 settembre 1973

La Commissione Bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to: COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, adottati a Washington il 29 marzo 1971:

- a) Convenzione sul commercio del grano;
- b) Convenzione sull'aiuto alimentare.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in con-

formità rispettivamente all'articolo 26 della Convenzione indicata *sub a*) e dell'articolo X della Convenzione indicata *sub b*).

## Art. 3.

In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.

Le relative spese, valutate in lire 6.500 milioni in ragione di anno, sono imputate alla gestione finanziaria dell'AIMA, di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.